Servizio Segreteria ed Affari Generali

Borgo Valsugana, 4 novembre 2026

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

OGGETTO: AVVISO SVOLGIMENTO MERCATINO DEGLI HOBBISTI- DICEMBRE 2026

Il Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali

Visto l'art. 4, comma 2) del "*Regolamento di istituzione del mercato riservato agli hobbisti e disciplina delle modalità di assegnazione dei posteggi*" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 dd. 6.10.2026 (di seguito anche denominato "Regolamento")

RENDE NOTO che

è istituito un mercatino degli hobbisti in occasione delle festività natalizie

IL GIORNO DOMENICA 20 DICEMBRE 2026

1. Luogo e durata del mercatino

Il mercatino si svolgerà in Piazza Degasperi e Piazza Martiri Resistenza

Giorno di svolgimento: domenica 20 dicembre 2026

L'orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 9.30 alle ore 17.00

L'assegnazione degli spazi e relativa occupazione dell'area avviene alle ore 8.30.

L'espositore assegnatario dell'area dovrà sgomberarla entro le ore 18.00. Lo stesso non potrà abbandonare l'area assegnata con più di un'ora di anticipo sul normale orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore e previa autorizzazione degli incaricati del Corpo di Polizia Locale.

In casi eccezionali, debitamente motivati (ad esempio in caso di allerte meteo particolari, in presenza di abbondanti nevicate, per motivi di preminente interesse pubblico o per problemi inerenti la sicurezza o la pubblica incolumità) l'Amministrazione, con ordinanza del Sindaco, puo' annullare lo svolgimento del mercatino degli hobbisti dandone comunicazione, oltre che sull'albo on line, anche sull'home page del sito internet comunale

2. Tema del mercatino e numero massimo di posti garantiti.

Posto che gli hobbisti possono esporre e vendere esclusivamente i beni definiti dall'art. 20 ter della L.P. 17/2010 e pertanto: *merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione*

La presente edizione del mercatino, in base all'art. 7 del mercatino degli hobbisti è riservata agli hobbisti che pongono in vendita **prodotti che rispettino lo spirito del Natale** quali, a titolo meramente esemplificativo:
- presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale;
- giocattoli
- prodotti dell'artigianato, anche artistico
- articoli regalo

Il numero massimo di posti garantiti per il mercatino è di **50 posti (di cui 5 destinati alle associazioni).**
La dimensione delle singole bancarelle non puo' superare metri 3 (tre) x 3 (tre). Tra una bancarella e l'altra deve essere lasciato libero per il passaggio uno spazio minimo di 0,50 mt.

In ogni caso deve essere garantito in ogni momento il transito di automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza) secondo le indicazioni del personale del Corpo di Polizia Locale e del Comune.

Almeno il 60% dei posteggi sarà assegnato con priorità agli hobbisti residenti in Provincia di Trento.

N. 5 (cinque) posteggi sono riservati alle associazioni e istituzioni previste all'art.3, comma 2) del regolamento hobbisti, per la cessione di beni, anche di tipologia diversa da quella sopra indicata, a scopo benefico o di autofinanziamento.

3. Soggetti ammessi

Al mercatino possono partecipare gli hobbisti che siano in possesso di tesserino hobbista di cui all'art. 20 ter della L.P. 30.07.2010 n. 17, - trattino esclusivamente gli articoli indicati al punto 2) ed abbiano prodotto la comunicazione con le modalità indicate al punto 4) risultando posizionati in graduatoria tra i soggetti ammessi.

Si precisa che il tesserino deve essere stato rilasciato da uno dei Comuni della Provincia di Trento (comune di residenza o, in caso di residenti in altra regione o nella provincia di Bolzano, dal Comune di Trento).

Possono partecipare al mercatino, nel limite di 5 posteggi riservati:
- le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo;
- gli istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali che promuovano la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, ad esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento.

L'ammissione al mercatino e conseguente assegnazione di postazione avverrà in base al numero di posti disponibili ed in base alla gradutoria formulata con le modalità indicate all'art. 5-

4. Modalità di presentazione della comunicazione da parte dei soggetti interessati.

Gli hobbisti interessati a partecipare al mercatino devono presentare al Comune di Borgo Valsugana la relativa comunicazione, compilando e firmando il modulo allegato "A" ed allegandovi un documento di risconoscimento.

Le associazioni e gli istituti scolastici interessati a partecipare al mercatino presentare al Comune di Borgo Valsugana la relativa comunicazione, compilando e firmando il modulo allegato "B"

Le comunicazioni devono pervenire

entro le ore 12.30 del giorno lunedi' 30 novembre 2026

con le seguenti modalità:
A) mediante consegna a mano del modulo e del documento all'Ufficio Protocollo del Comune (ufficio n. 1 – secondo piano del Muncipio) che rilascerà ricevuta;

B) inviando il modulo e il documento a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it ;
C) inviando il modulo e il documento a mezzo e-mail all'indirizzo comune@comune.borgo-valsugana.tn.it

Non si accettano comunicazioni prive del documento di riconoscimento del soggetto interessato, giunte in ritardo o prive degli allegati indicati nel modulo di comunicazione.

In considerazione delle ridotte tempistiche per la formazione della graduatoria, non si provvederà a far integrare documentazione. Le comunicazioni incomplete, prive degli allegati necessari o giunte in ritardo non saranno quindi oggetto di istruttoria e saranno archiviate dandone mera evidenza in calce alla graduatoria (indicando in tal caso solo le iniziali del soggetto interessato e il numero di protocollo della comunicazione).

5) Formazione della graduatoria

Scaduto il termine per la presentazione delle comunicazioni verrà predisposta dal Servizio Segreteria ed Affari Generali apposita graduatoria ai fini dell'assegnazione dei posteggi con le seguenti modalità previste dal regolamento.

A) Posteggi per i soggetti hobbisti:

I soggetti vengono inseriti in graduatoria in base alla data (e ora) di arrivo della comunicazione prevista al precedente punto 4), purché correttamente prodotta.

Vengono quindi selezionati con priorità – per la percentuale del 60% dei posteggi complessivi - gli hobbisti posti in graduatoria e residenti in Provincia di Trento

Nel caso in cui il numero di soggetti posti in graduatoria fosse superiore al numero di posteggi istituiti verrà redatto un elenco dei soggetti "di riserva", in ordine di graduatoria, (massimo 20% del numero complessivo di posteggi istituiti), non assegnatari dei posteggi, ai quali non viene garantito uno spazio espositivo, ma potranno occupare eventuali posti lasciati liberi dagli ammessi assenti

Almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento del mercatino, al fine di garantire pubblicità e trasparenza alle operazioni di selezione, la graduatoria **riportante i nomi e cognomi** dei soggetti ammessi al mercatino, la graduatoria riportante i nomi e cognomi dei soggetti ammessi "con riserva" e l'elenco riportante il nome e cognome dei soggetti non ammessi (ma con comunicazione regolare), verrà pubblicata all'albo on line del Comune di Borgo Valsugana e sull'home page del sito internet comunale (www.comune.borgo-valsugana.tn.it).

La graduatoria conterrà in calce le iniziali e il protocollo delle comunicazioni giunte incomplete, prive di documento o in ritardo.

Non verranno inviate comunicazioni scritte agli interessati riguardo all'eventuale ammissione o non ammissione all'evento.

B) Posteggi riservati alle associazioni ed istituti scolastici:
In caso di presenza di un numero di comunicazioni superiori al numero di aree disponibili verrà considerato l'ordine di presentazione delle rispettive comunicazioni. Nell'elenco previsto alla precedente lettera A) verranno riportati i nomi delle associazioni/istituzioni ammesse o non ammesse al mercatino.

6) Partecipazione al mercatino

I soggetti autorizzati a presenziare al mercatino (hobbisti ed associazioni), hanno titolo ad occupare uno dei posteggi disponibili in ordine di graduatoria, secondo le indicazioni impartite in loco dal Corpo di Polizia Locale e **dimostrando l'avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale (vedasi il punto 7) per le relative modalità)**
Non è previsto il pagamento del canone per i posteggi riservati ad associazioni e istituti scolastici (art. 31 del Regolamento Canone Unico).

I posteggi assegnati non danno diritto ad alcuna priorità o titolo preferenziale per il futuro. I posteggi non possono essere in nessun caso scelti, prenotati o riservati.

Eventuali posteggi non occupati dai soggetti in gradutoria, sono assegnati dal Corpo di Polizia ai soggetti ammessi con riserva, in ordine di graduatoria.

L'operatore che, dopo essere stato ammesso, non possa partecipare all'evento è tenuto a comunicare la propria rinuncia all'organizzatore con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'orario di apertura (dandone comunicazione a mezzo e-mail o pec agli indirizzi indicati al punto 4).

L'assenza al mercatino da parte dei soggetti ammessi deve essere giustificata entro 3 giorni dalla data dello svolgimento; in caso di mancata giustificazione il soggetto risultato assente perde titolo a partecipare all'eventuale edizione successiva del mercatino che fosse indetta dal Comune di Borgo.

Si comunica, a titolo informativo, che il regolamento comunale prevede che il medesimo soggetto non possa partecipare a più di due edizioni consecutive del mercatino hobbisti (salvo il caso in cui il numero di soggetti interessati risultasse inferiore al numero di posti disponibili).

7. Pagamento del Canone Unico Patrimoniale

Ogni espositore hobbista incluso nella gradutoria dei soggetti “ammessi” e che partecipi al mercatino dovrà dimostrare il versamento del canone previsto dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” corrispondente a **Euro 10,00 (dieci) ,** creando autonomamente avviso di pagamento spontaneo attraverso il sistema PagoPa collegandosi al link https://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/it, scegliere il box “PagoPA” / “Effettua un pagamento spontaneo” / “Tributi” ed indicando quale causale “mercato hobbisti DICEMBRE 2026”, al termine scegliere o “Paga on line” o “stampa bollettino”.

La mancata corresponsione del canone **comporta l’allontanamento dal mercatino**.

Il Corpo di Polizia Locale riscuote il canone solo ed esclusivamente nei confronti dei soggetti che occupano un posteggio in sostituzione di soggetti assenti (soggetti “di riserva”).

Non è previsto il rimborso del canone in caso di mancata partecipazione, salvo il caso in cui l’utilizzo dell’area sia stato precluso dal Comune per motivi di forza maggiore

Non è previsto il pagamento del canone per i posteggi riservati ad associazioni e istituti scolastici (art. 31 del Regolamento Canone Unico).

8) Obblighi degli operatori hobbisti–tipologia di beni commercializzabili, obblighi di trasparenza sui prezzi e limiti di valore

In base all’art. 6 del regolamento, gli hobbisti ammessi al mercatino sono tenuti a:

a) avere con se’ il tesserino identificativo da esibire agli organi di vigilanza per tutta la durata dell’evento, affinché il personale del Corpo di Polizia Locale possa procedere alla vidimazione;
b) esporre i prezzi dei beni in vendita in conformità all’art. 21 della L.P. 17/2010 e rispettare i limiti di valore di cui all’art. 7, comma 3 del presente regolamento;
c) occupare esclusivamente lo spazio assegnato, senza sconfinare negli spazi adiacenti né accaparrare aree, anche temporaneamente, al di fuori di quelle assegnate;
d) sistemare le merci con ordine e gusto, preferibilmente su tavoli o strutture poco ingombranti, senza occultare gli espositori vicini;

e) mantenere il posteggio in condizioni di decoro e lasciare lo spazio perfettamente pulito e libero da rifiuti al termine dell'evento, entro il termine fissato per la chiusura;
f) **rimuovere ogni rifiuto prodotto**, portandolo con sé e smaltendolo nel rispetto delle norme sulla raccolta differenziata vigenti nel proprio comune di residenza; non è ammesso conferire i rifiuti in cestini,contenitori dei rifiuti posti sulle aree pubbliche comunali;
g) osservare gli orari di svolgimento stabiliti e non lasciare il posteggio incustodito durante l'orario di apertura al pubblico;
h) non farsi sostituire nell'attività di vendita da altri soggetti;
i) mantenere un comportamento corretto e consono all'ambiente, nel rispetto dei visitatori e degli altri partecipanti, ispirato allo spirito di cooperazione;
j) conformarsi alle indicazioni del personale del Corpo di Polizia Locale in materia di sicurezza e viabilità.

1. All'espositore è fatto divieto di:
 a) richiamare l'attenzione dei visitatori con grida, schiamazzi o qualsiasi comportamento che arrechi disturbo al decoro del mercatino o alle attività limitrofe;
 b) pubblicizzare la merce mediante cartelli di sconto, svendita o simili, ovvero mediante apparecchi fonici, musicali o amplificati;
 c) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli rientranti nelle categorie di cui all'art. 7, comma 5) del presente regolamento
 d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi; distribuire stampati o esporre materiale pubblicitario per conto di terzi o aziende;
 e) accedere con automezzi all'area del mercatino al di fuori delle operazioni di carico e scarico, nelle modalità e negli orari indicati dall'organizzatore;
 f) accendere fuochi o utilizzare apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
 g) calpestare fiori, cespugli o aree verdi; appoggiarsi o esporre materiale su piante, cespugli o recinzioni;
 h) manomettere, alterare o danneggiare la superficie stradale, le pavimentazioni, le facciate degli edifici adiacenti, gli arredi urbani e le eventuali piante presenti nell'area;
 i) esporre, detenere o vendere beni appartenenti a terzi;
 j) occupare lo spazio assegnato con i propri veicoli.

Va rispettato il tema/tipologia merceologica specifica indicata al punto 2) del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 20 ter, comma 5 della L.P. 17/2010, **il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro.**

E’ obbligatoria l’**esposizione dei prezzi** in modo chiaro e ben leggibile, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 17/2010.

È in ogni caso vietata la vendita di:
a) prodotti alimentari di qualsiasi natura;
b) animali vivi;
c) armi, parti di armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, ai sensi degli artt. 28 e 37 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; la vendita di coltelli è limitata a quella consentita dalle norme, anche speciali, in tema di sicurezza;
d) oggetti e materiali che facciano esplicito riferimento all’ideologia fascista e/o nazista;
e) metalli e pietre preziose;
f) cose antiche o usate di particolare valore antiquario rientranti nell’allegato A, lettera A, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
g) autoveicoli e motoveicoli;
h) piante e sementi;
i) oggetti ingombranti o ritenuti tali a insindacabile giudizio del personale del Corpo di Polizia Locale;
j) prodotti acquistati a fini di rivendita (merce nuova commerciale), salvo per i soggetti di cui all’art. 20 ter, comma 10 della L.P. 17/2010;
k) farmaci, dispositivi medici, prodotti fitosanitari e ogni altra categoria soggetta a specifica autorizzazione;
l) prodotti non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, marchi e proprietà intellettuale.

Spetta al Corpo di Polizia Locale diffidare ed allontanare dal mercato degli hobbisti coloro che espongano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l’esistenza di un commercio in forma professionale e, parimenti, vietare l’esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel regolamento comunale.

9) Obblighi delle associazioni e istituti scolastici: obblighi, trasparenza sui prezzi e limiti di valore

Valgono anche per le associazioni e gli istituti scolastici, ad esclusione delle disposizioni riferite espressamente all’attività di hobbista, le modalità di partecipazione indicate al punto 8) (orari di occupazione, utilizzo dell’area, pulizia, comportamento), precisando che anche in tali casi il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 2.000 euro e il valore del singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi, anche a tali categorie si applica l'articolo 21 della L.P. 17/2010.

9 - Responsabilità

In base all'art. 8 del regolamento comunale l'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.
I soggetti hobbisti e le associazioni/istituzioni partecipanti al mercatino sono responsabili di eventuali danni arrecati ai beni comunali o a terzi nell'esercizio della loro attività.

10 – Sanzioni

Si rinvia, per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazioni alla L.P. 17/2010 o al regolamento, all'art. 10 del Regolamento hobbisti del Comune di Borgo Valsugana.

E' fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria" in materia di sanzioni per occupazioni abusive e recupero coattivo del canone.

11 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia a quanto contenuto nel "*Regolamento di istituzione del mercato riservato agli hobbisti e disciplina delle modalità di assegnazione dei posteggi*" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 dd. 6.10.2026 e nella L.P. 30.7.2010 n. 17.

12 – Informativa privacy.

1. Il Comune di Borgo Valsugana, nella qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, tratta i dati personali degli hobbisti esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del regolamento approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n.42 dd. 6.10.2026. In particolare, si precisa che i dati personali (nome e cognome) dei soggetti "ammessi" al mercatino, dei soggetti ammessi "con riserva" e dei soggetti "non ammessi" (ma con comunicazione regolare), verrà pubblicata all'albo on line del Comune di Borgo Valsugana e sull'home page del sito internet comunale (www.comune.borgo-valsugana.tn.it) per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento sopra citato. Per le associazioni ed istituzioni verrà pubblicato solamente il nome dell'associazione/comitato/istituzione.
2. I dati sono trattati sulla base dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR) e conservati per non più di cinque anni dalla data dell'evento.

3 Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune, i cui riferimenti sono disponibili sul sito istituzionale.
4. L'informativa privacy completa del Servizio Segreteria ed Affari Generali è disponibile sul sito internet comunale (www.comune.borgovalsugana.tn.it) - sezione Privacy

Per informazioni inerenti il presente avviso puo' essere contattato il Servizio Segreteria ed Affari Generali (tel. 0461-758708).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Nicoletta Stroppa -
(firmato digitalmente)

Allegato:

- regolamento

- modulo "A" di comunicazione per hobbisti

- modulo "B" di comunicazione per associazioni/istituzioni